

R.G.TRIB.
/ MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE
TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE
DI GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Enrico Ravera

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice relatore

Ottavio Colamartino

Giudice

riunito in Camera di consiglio in videoconferenza in data 1/4/22 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 10079 / 2020

proposto da

, sedicente, nata il 23/06/1993 in NIGERIA- C.F. _____

CODICE CUI _____ - ID VESTANET

elettivamente domiciliata in ALESSANDRIA presso lo studio dell' AVV. MARCO A. CAPRIATA che la rappresenta e difende come da procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona
del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione
territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

PREMESSO CHE

1. _____, originaria dell'Edo State, propone ricorso ai sensi degli artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione nr. _____ emessa il 09/10/2020, con la quale la Commissione territoriale di Torino –Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Con detto provvedimento la Commissione ha, tuttavia, trasmesso gli atti al Questore per le valutazioni di competenza ai fini dell'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno ex art.18 d.lgs 286/98, avendo *“osservato come...vi sia stata un'identificazione della richiedente come vittima di tratta..”*; ha inoltre ricordato alla richiedente la facoltà, risultando in stato di gravidanza, di fare richiesta per un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art.19/comma 2 lett. d) TUI.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, insistendo nei propri atti e dunque nel rigetto di ogni domanda.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni con il rigetto del ricorso, non evidenziando cause ostative alla domanda.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Alessandria infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico e nulla è stato riportato con riferimento all'esito della trasmissione atti ai fini dell'eventuale rilascio di PDS ex art.18 cit..

2. Dalle risultanze Eurodac, la richiedente risulta identificata per ingresso irregolare la prima volta il 22.3.2017 e, per richiesta di protezione internazionale, a Bologna il 24.3.17 ed a Genova il 4.1.18.

In sede di domanda di protezione internazionale, registrata a Genova il 4.01.2018, la richiedente premette di:

- essere nata a Benin City
- avere risieduto prima della partenza in Ogun State
- essere cristiana
- aver studiato fino alle scuole superiori
- essere celibe
- aver lasciato la Nigeria il 9.6.2016, arrivando in Italia 22.3.2017 dopo aver attraversato il Niger e la Libia;

al punto 16. del mod.C/3, sui motivi della partenza, risulta riportato: *“a causa delle violenze fisiche e delle minacce subite da parte dei parenti paterni; inoltre in Libia è stata costretta a prostituirsi; riferirà i dettagli in Commissione.”* Per le comunicazioni è infine riportato un indirizzo a Busalla.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale (che la sente il 27 dicembre 2019) la ricorrente ha prodotto un attestato di italiano A1 di giugno 2019 ed una dichiarazione di ospitalità del 13.12.19 (a tempo indeterminato in Serravalle Scrivia via Martiri Benedicta 142/13); ha inoltre spiegato di essere riuscita a presentarsi puntualmente all'audizione, pur non essendole stata recapitata la convocazione indirizzata a Busalla, avendo chiesto informazioni allo sportello. Confermate le indicazioni a C/3, ha premesso ancora di:

- essere orfana di padre dal 2007, avendo ancora la madre e due sorelle minori con le quali è in contatto e che vivono ad Usen
- essere di etnia edo
- avere concluso le scuole medie superiori, avendo poi iniziato a lavorare come apprendista parrucchiera
- aver vissuto in Ogun State dal 2008/2009 dove ha studiato alle scuole medie ed ha imparato la lingua yorouba restandovi fino alla partenza.

Sui fatti posti a fondamento della domanda di protezione internazionale, e che ne hanno determinato la fuga, racconta - sinteticamente - che:

- dopo la morte del padre, si era trasferita a vivere, con la madre e le sorelle, nel villaggio della nonna ad Usen perché la famiglia paterna si era impossessata dell'eredità comprensiva della abitazione
- avendo difficoltà economiche, tramite un'amica della madre, era stata mandata a vivere in Ogun State presso la casa di un uomo, rimasto vedovo, per lavorare come domestica in cambio del pagamento delle spese scolastiche
- in quel contesto, aveva subito maltrattamenti, molestie e violenze sessuali da parte dell'uomo fino a quando, terminati gli studi, nel 2016 si era allontanata dalla abitazione
- aveva quindi accettato la proposta, fatta da una compagna di scuola, di andare in Libia presso una parente di quest'ultima per lavorare come parrucchiera nel negozio della stessa
- aveva perciò raggiunto la donna in Libia dove aveva scoperto di essere in debito e di essere stata destinata alla prostituzione in una casa di appuntamenti gestita da un

uomo in sostituzione della *madame* - che nel frattempo si era imbarcata per l'Italia - ed al quale aveva dato i soldi che guadagnava

- l'uomo le aveva dato il numero di telefono della *madame* dicendole che ad un certo punto anche lei avrebbe dovuto "attraversare" perché le aveva trovato un lavoro come baby sitter
- dopo un periodo di prigionia, dalla quale era stata liberata dallo stesso uomo, era stata imbarcata per l'Italia con l'accordo che, appena arrivata, avrebbe dovuto chiamare la *madame* che le aveva trovato il lavoro
- arrivata in Italia il 23.3.17 era stata trasferita in un Campo a Bologna da dove aveva chiamato la *madame* che aveva mandato qualcuno a prenderla e che l'aveva portata a Milano dove aveva scoperto di essere nuovamente destinata alla prostituzione su strada
- aveva cercato di opporsi senza esito perché la madre, che fino a quel momento aveva creduto fosse presso in Ogun State, era stata minacciata ed aggredita
- dopo aver vissuto in condizioni di costrizione e prigionia per circa una decina di mesi, era riuscita ad allontanarsi grazie all'aiuto di una connazionale residente a Busalla che le aveva offerto una sistemazione abitativa dove era rimasta alcuni mesi per poi trasferirsi a Serravalle Scrivia presso un'altra connazionale (dove viveva ancora al momento dell'audizione) e dove si stava mantenendo facendo la parrucchiera a domicilio
- fuga da Milano e rotta la sim card, non aveva più avuto contatti e/o notizie della *madame*, ma era venuta a conoscenza delle minacce di morte nei suoi confronti da parte del vedovo di Ogun State perché afferma che gli avrebbe rovinato la reputazione avendo diffuso la voce delle violenze compiute tanto da aver indotto la madre a trasferirsi da Usen ad Ugboke.

Sentita a chiarimenti, la ricorrente ha precisato:

- che il vedovo era lo zio dell'amica della madre, del quale tuttavia non sapeva molto salvo aver ipotizzato fosse ricco perché lui stesso lo affermava oltre ad essere un capo;
- che il vedovo l'aveva sempre minacciata affinché non parlasse perché non le avrebbero creduto essendo lui rispettabile ed anziano;
- che era rimasta a subire le violenze per anni allo scopo di ottenere il certificato scolastico per poi aprire il suo negozio di parrucchiera;
- che, se non fosse partita per la Libia, la sua vita sarebbe stata solo sofferenza perché nel villaggio c'era solo la famiglia ed il lavoro in agricoltura;

- che, in modo a lei ignoto, la *madame* aveva ottenuto il numero di telefono della madre, alla quale, solo quando era in Italia, aveva raccontato dei comportamenti tenuti dal vedovo e la madre, arrabbiata, aveva chiamato l'uomo che a sua volta le aveva detto essere anche lui molto arrabbiato per avergli rovinato la reputazione e che l'avrebbe uccisa.

A richiesta di ulteriori chiarimenti, la ricorrente ha precisato ancora di non conoscere l'età e neppure il nome della donna che l'aveva portata in Libia (e poi in Italia) perché era stata chiamata solo *madame* e perché l'amica di scuola - che non aveva più sentito - le aveva solo dato il numero di telefono; ha aggiunto che la madre, dopo essere stata chiamata dalla *madame* con minacce di morte, le aveva detto di fare qualcosa per saldare il debito perché non voleva essere uccisa (le figlie non avrebbero avuto nessuno che le accudisse); che alcuni ragazzi si erano presentati a casa della nonna ed avevano minacciato di uccidere se la ricorrente non avesse pagato la *madame*; che i predetti avevano reperito l'indirizzo della madre tramite il vedovo di Ogun State e tramite l'amica e per questo motivo la madre si era trasferita ad Ugboke; che, da allora, hanno solo il problema con il vedovo il quale non aveva subito alcuna conseguenza negativa per la vicenda delle violenze sessuali.

In caso di rimpatrio, la ricorrente ha riferito di temere ritorsioni da parte della *madame* alla quale non ha pagato il debito e da parte del vedovo di Ogun per avergli rovinato la reputazione diffondendo la notizia delle sue condotte violente.

2.1. Dalla disamina della relazione di consulenza dell'Ass.Comunità San Benedetto al Porto del progetto Alfa (del 30.9.2020), alla quale la ricorrente è stata rinviata dalla Commissione come potenziale vittima di tratta, si evince che la ricorrente è stata sentita nel corso di un solo colloquio (il 27.8.2020, in stato di gravidanza al sesto mese, ospite presso amici a Serravalle) durante il quale ha riportato un racconto parzialmente diverso. In particolare risulta aver riferito di:

- essersi trasferita a vivere presso la casa del fratello di un amico e di aver sopportato le molestie e violenze da parte dell'uomo senza parlarne a nessuno per poter terminare gli studi

- aver chiesto aiuto ad un amico che le aveva proposto di andare a lavorare come baby-sitter per la sorella in Libia dove aveva scoperto di aver contratto un debito di 15 mila euro e dove era stata costretta a prostituirsi con minacce anche alla madre e da dove, infine, era stata imbarcata nel marzo del 2017 con direzione Milano con la promessa di lavorare come baby-sitter oppure nei campi

- essere stata nuovamente costretta a prostituirsi fino a quando, nell'autunno del 2017, era riuscita a fuggire, a cambiare la sim ed a trasferirsi a Genova dove aveva fatto domanda di protezione internazionale

- aver iniziato a fare l'elemosina per pagarsi da vivere sia a Genova che, in seguito, quando si era trasferita a Serravalle, a Tortona, a Voghera e poi di nuovo a Tortona

- vivere, al momento del colloquio, tra Serravalle e Tortona avendo conosciuto il padre del nascituro (contrario a proseguire la gravidanza ed ospite presso un CAS) durante la permanenza a Serravalle

- aver saputo che, nel frattempo, la madre si era trasferita a vivere nel villaggio della nonna per sfuggire alle minacce ed aggressioni dei trafficanti e sfruttatori.

All'esito, la consulente del Centro ha steso le seguenti conclusioni:

- il racconto appare poco lineare ed impreciso e, alla richiesta di maggiore chiarezza, la richiedente non è stata in grado di riferire i particolari
- solo in Libia, ha scoperto di aver contratto un debito di 15 mila euro che dovrà restituire prostituendosi ma non è stata sottoposta a giuramento
- vi sono indicatori di tratta utili a far emergere lo sfruttamento rispetto al viaggio, alle esperienze in Libia ed al primo periodo in Italia
- attualmente, tuttavia, non è in condizioni di sfruttamento e, con il cambio della sim card, non ha più avuto contatti con la donna che l'ha reclutata e neppure con l'uomo della Libia
- in caso di rientro, ha espresso timori per le pressioni sulla madre e sulla sorella da parte dell'uomo per il quale aveva lavorato in Nigeria e con il quale aveva vissuto e che ritiene avesse un legame con la madame ma non sa dire quale
- il caso di rientro, ha espresso anche timori legati all'aggravamento del carico sulla madre che ha già le figlie minori
- pur in una situazione di forte indigenza, ha dichiarato di non accettare le condizioni previste per un eventuale inserimento in un percorso per le vittime o potenziali vittime di tratta.

3. La Commissione territoriale ha ritenuto il racconto della richiedente credibile per quanto riguarda la nazionalità, la provenienza, l'appartenenza etnica e religiosa. Non ha ritenuto, invece, credibili gli elementi del racconto relativi al timore di subire ritorsioni da parte dell'uomo con il quale aveva vissuto in Ogun State per aver reso dichiarazioni:

- deficitarie e prive di specificità sulla persona che è stata descritta in modo generico e poco circostanziato, privo di dettagli tipici di una conoscenza personale con convivenza per un lungo lasso di tempo

- prive di coerenza interna, per non aver saputo spiegare in modo sufficientemente circostanziato le ragioni per le quali la madre, pur a conoscenza dell'autorevolezza e dei timori riferiti all'uomo e delle minacce già profferite in caso di diffusione della notizia, abbia invece reso noto a molte persone i comportamenti tenuti in danno della figlia e che, alla donna non conosciuta nella zona, sia stato dato credito piuttosto che all'uomo autorevole e rispettato e che, infine, alla donna unica responsabile della diffusione delle voci non sia occorso nulla di grave.

Non ha ritenuto credibili neppure gli elementi relativi all'esperienza di tratta subita nelle modalità riferite, perché, pur trattandosi di vicenda coerente con le COI sul fenomeno della tratta ai fini della sfruttamento della prostituzione (adescamento tramite inganno, false promesse e attribuzione di un debito da pagare) e pur avendo riportato un racconto a tratti puntuale e personale ha ritenuto emergessero invece perplessità sui seguenti aspetti salienti della vicenda:

- l'essersi spontaneamente rivolta alla *madame*, una volta giunta in Italia, pur essendo stata vittima di sfruttamento in Libia da parte della stessa *madame*
- l'aver fornito informazioni scarse e generiche sulla donna che l'ha adescata e sfruttata, nonostante l'asserita convivenza per circa un anno
- l'aver fornito un racconto scarno e poco verosimile, considerate le condizioni di controllo e soggiogamento cui era soggetta a Milano, sulla dinamica e sulle modalità grazie alle quali si sarebbe liberata della *madame* e sulle condizioni di vita successive alla partenza da Milano.

La Commissione ha quindi ritenuto che la ricorrente su tali aspetti non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda e, letta la relazione del progetto Alfa, osservato che non tutte le vittime, o potenziali vittime di tratta, rientrano nella definizione di rifugiato e che ciò che costituisce fondato timore di persecuzione dipende dalle particolari circostanze di ogni caso individuale, ha osservato che gli indicatori di *trafficking* - per il difetto di credibilità evidenziato - non hanno consentito di effettuare una congrua valutazione dei rischi in caso di rientro né di fondare un rischio di *re-trafficking* in assenza di elementi per individuare fondatamente potenziali modalità e agenti persecutori.

4. Nel ricorso, e attraverso le note scritte, la Difesa della ricorrente non ha riportato fatti diversi e neppure fatti a chiarimento salvo aver aggiunto – diversamente da quanto riportato al centro anti-tratta – di essere stata sottoposta a giuramento mediante la pratica del *juju* e di avere saputo in Libia di avere un debito da saldare ammontante ad euro 15 mila che non è ancora riuscita a saldare pur essendo riuscita ad allontanarsi da propri

persecutori; ha evidenziato come la ricorrente non abbia compreso i termini dell'offerta di aiuto e del percorso nel sistema anti-tratta, spaventata dall'idea di un isolamento forzato che l'avrebbe allontanata anche dal suo compagno, il Sig.

(nato in Nigeria, il 23/10/1995, ID VESTANET , CODICE CUI
dimorante in Valenza presso un CAS essendo richiedente asilo con ricorso pendente nanti il Tribunale di Torino (udienza fissata per il giorno 07/02/2024) a seguito di rigetto della Commissione;

Ha prodotto documentazione relativa alla fase amministrativa svolta nanti la Commissione, P.D.S. e decreto fissazione udienza del compagno e richiesta esti PDS art.18 TUI alla Questura; nelle note per l'udienza del 19.5.21 ha prodotto attestato A1 di giugno 2019, certificato nascita del figlio del 24.11.2020 e documentazione ospedaliera di febbraio e marzo 2021 per interventi a carico del neonato affetto da scompenso cardiaco.

Sollecitata a meglio documentare ed illustrare la propria collocazione abitativa e quella lavorativa stante l'uscita dal sistema di accoglienza dal suo arrivo in Italia nel marzo 2017, la Difesa ha precisato di non avere ulteriore documentazione da produrre.

5. Con ordinanza del 21-25.01.2022, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo per procedere all'esame completo degli elementi in fatto anche attraverso l'audizione della ricorrente la quale, sentita dal giudice delegato nel corso dell'udienza del 23 marzo 2022, ha dichiarato di confermare le dichiarazioni rese in Commissione.

Sentita a chiarimenti, ha inoltre riferito quanto segue:

5.1 Sulle vicende occorse in Italia.

- il bambino (che ha un anno e 4 mesi) sta bene ed il compagno, dopo una iniziale incertezza, è contento, la aiuta dandole il denaro necessario per vivere e, da ultimo, le ha trovato una casa (cfr. il 22.3.2022, la difesa ha prodotto copia di contratto di Comodato d'uso gratuito sottoscritto dal compagno della ricorrente che ha voluto collocare la compagna ed il proprio figlio vicino al CAS in cui attualmente è ospitato in Provincia di Alessandria)
- non ha voluto avviare la procedura amministrativa per ottenere il permesso ex art.18 TUI perché era incinta, in seguito il bambino aveva avuto problemi di salute (documentato scompenso cardiaco sinistro per il quale è stato in cura), inoltre avrebbe dovuto rinunciare al suo telefono, avrebbe dovuto cambiare luogo dove vivere ed avrebbe dovuto restare sola mentre voleva restare vicino al compagno
- il compagno vive in un Cas a Valenza, dove lei non può stare perché non è mai entrata nel sistema governativo di accoglienza, è arrivato in Italia nel 2016, lo ha

conosciuto in Libia e le ha trovato la casa grazie al signore per il quale lavora (facendo però lavori non in regola e solo quello che capita)

- non ricorda di essere andata alla questura di Bologna per fare domanda di protezione internazionale anche perché dopo 3 giorni si è spostata in autonomia a Milano dove per circa un mese si è prostituita su strada dando tutto il ricavato alla donna che l'ospitava, amica della donna libica
- ha fatto domanda a Genova, anziché a Milano, perché doveva andarsene via e perché una signora nigeriana - della quale non ricorda il nome e che lei chiama "sorella", incontrata per caso mentre lavorava sulla strada, le aveva offerto una stanza a casa sua a Bolzaneto (anzi a Busalla) avendola vista piangere
- a Busalla aveva fatto l'elemosina e, con il ricavato (15 euro al giorno a volte di più), nel 2019, aveva preso una casa in affitto a Tortona che aveva lasciato nel 2020 per andare a Novi Ligure ospite di una amica perché era rimasta incinta e non era più riuscita a guadagnare abbastanza con l'elemosina, venendo allora supportata dall'amica e dal fidanzato, ed infine (dopo aver partorito) solo dal fidanzato a Valenza

5.2. Sulle vicende occorse in Nigeria.

- è sempre in contatto con la madre e le sorelle che stanno bene e vivono ad Usen (villaggio della nonna materna)
- ad Ugboke, invece, avevano vissuto con la famiglia solo fino alla morte del padre perché la prima moglie le aveva mandate via avendo dei figli più grandi che avrebbero dovuto ereditare la casa ed i due villaggi, Ugboke ed Usen, sono in Edo ad un ora di macchina di distanza uno dall'altro
- in Ogun era andata per poter fare le scuole superiori (indirizzo scientifico), in cambio avrebbe lavorato come domestica; era rimasta per 6 anni, abitando sempre ad Ijebu-Igbo
- l'uomo con il quale aveva vissuto lavorava come bidello alla sua stessa scuola, si chiamava Joseph, aveva circa 50 anni ed era un lontano parente di un'amica della madre che le aveva messe in contatto
- aveva sopportato 6 anni di angherie e violenze per poter concludere gli studi, era tuttavia finita a prostituirsi in Libia perché aveva incontrato una persona che le aveva fatto la proposta di andare lì e perché non sapeva del problema della prostituzione delle donne in Libia

- non era andata altrove perché a casa della madre non poteva tornare ed in altri posti non conosceva nessuno mentre in Libia una amica (la compagna di classe di nome Shadé) le aveva detto di avere una sorella a Tripoli

5.3. Sul debito e sull'organizzazione del viaggio migratorio.

- l'amica Shadé (mai più sentita), non le aveva detto quanto sarebbe costato il viaggio ma le aveva detto che avrebbe lavorato e che al suo arrivo le sarebbe stato detto tutto
- era partita con una persona che le aveva fatto conoscere l'amica ed aveva conosciuto il prezzo, 12 mila dinari libici, solo quando era arrivata a Tripoli
- avrebbe dovuto dare questa somma ad una donna nigeriana che viveva in Libia che le aveva pagato il viaggio
- il giorno prima di partire, quando era ancora a Ijebu-Igbo, era stata sottoposta al giuramento da una parente della signora nonché zia di Shadé, che le aveva preso dei peli dal corpo (pube, ascelle e capelli) che aveva messo in una pentola con sangue di gallina e le aveva fatto giurare che se non avesse pagato sarebbe successo qualcosa
- aveva giurato senza conoscere l'importo del debito perché era sicura che avrebbe pagato facendo le pulizie e perché si era messa in testa che voleva andare via da lì
- appena arrivata a Bologna, aveva chiamato la donna che l'aveva costretta a prostituirsi in Libia, perché l'aveva fatta imbarcare e perché doveva finire di pagarle il debito
- non aveva pensato di fare denuncia alla polizia perché non conosceva nessuno, perché la donna vive in Libia (ma quella che l'ha costretta a prostituirsi a Milano vive in Italia e si chiama Lisabeth)
- non si sente vincolata dal giuramento perché ha pagato lavorando in Libia, perché sa di aver pagato circa 6 mila dinari e perché ritiene che non le verrà chiesto il resto perché non hanno più i suoi contatti e lei non sente più nessuno
- tuttavia, in caso di rientro, ha paura delle conseguenze del giuramento perché ha paura di essere trovata, perché la persona che le ha fatto fare il giuramento non è di Benin (quindi per lei non vale l'editto dell'Oba di Benin), perché infine non crede che in Edo sarà libera
- non ha mai parlato del giuramento prima perché nessuno le aveva mai chiesto qualcosa al riguardo

5.4 Sulle minacce alla famiglia.

- dopo aver lasciato la Nigeria, aveva sentito la madre la prima volta quando era a Bologna (dove era giunta subito dopo lo sbarco e dove era rimasta solo 3 giorni) e le aveva solo detto che era in Italia perché stava usando il telefono del Campo
- quando invece era a Milano, utilizzando il suo telefono, le aveva raccontato delle violenze subite in Ogun e della costrizione alla prostituzione
- è certa che la madre non ha presentato denuncia contro l'uomo di Ogun e che non sia in pericolo
- sa che la madre non ha visto né sentito nessuno delle persone legate alla *madame* che l'ha costretta a prostituirsi e neppure legate a Jospeh.

All'esito, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

OSSERVA

Il ricorso è fondato andando integralmente accolto.

Invero, alla luce della complessa ed articolata istruttoria descritta, il Collegio ritiene di poter condividere solo in parte il giudizio della Commissione di inattendibilità della richiedente.

Ad avviso del Collegio, infatti, il racconto, seppur in diverse parti lacunoso (con riguardo alla identificazione della compagna di classe, dell'uomo di Ogun, delle due *madame* che l'hanno indotta alla prostituzione in Libia ed in Italia, alla generosa sconosciuta che la ospita a Busalla, alle modalità di guadagno dal suo arrivo sul TN ad oggi, tutte vicende mai seriamente precisate), a tratti anche inverosimile (con riguardo all'aver subito angherie e violenze per anni al fine di concludere gli studi per poi invece partire per un paese sconosciuto e prostituirsi lungamente in Libia e poi in Italia, all'essersi sottoposta a giuramento senza neppure conoscere l'ammontare del debito e neppure lo stipendio che avrebbe percepito con il lavoro- sempre diverso- promesso in Libia) e più volte rettificato – con particolare riferimento al tempo trascorso a Milano (in CT ed al Centro anti-tratta di circa 10 mesi, in udienza invece di sole 3 settimane,) all'ammontare del debito (15 mila euro e poi invece 12 mila dinari libici), ai soggetti coinvolti (avanti alla C.T. ed al giudice si riferisce solo a donne mentre al centro anti tratta parla solo di uomini) ed alle minacce alla madre (che sono presenti nel racconto in Commissione ed invece del tutto assenti in quello al giudice delegato), con riguardo infine alle ragioni – mai seriamente chiarite oltretutto al seguito di persone non identificate - dei continui spostamenti in Italia (da Bologna a Milano poi Busalla, Tortona ed ancora Voghera, Serravalle Scrivia ed infine Valenza, mantenendosi solo con l'elemosina in piccole comunità che non si segnalano per ricchezza e generosità) – risulta tuttavia ricco di forti indizi di tratta che si ritengono tutt'ora persistenti nella forma dello sfruttamento e/o

schiavitù da cui la ricorrente non sembra affatto essersi affrancata e che la stessa nega sostenendo di non essere più in contatto con le *madame* e che nessuna minaccia subiscono i familiari in Nigeria.

Tali indizi si rinvengono anche e soprattutto nelle frequenti ed ingiustificate incongruenze e rettifiche del racconto sopra indicate, che si accompagnano a condotte “sfuggenti” in risposta alle proposte delle Istituzioni di essere inserita in contesti che le avrebbero assicurato protezione personale con un percorso che avrebbe ragionevolmente tutelato anche il suo progetto di unità familiari nella prospettiva dell’arrivo del primo figlio, oltretutto rispetto alle proposte di collaborazione con le forze dell’ordine.

Suscita serie perplessità anche la figura del supposto compagno: inizialmente conosciuto in Italia (a Serravalle) poi invece in Libia; inizialmente contrario alla gravidanza, poi invece contento al punto da riuscire – con modalità che destano sospetti non avendo un lavoro – una abitazione per la ricorrente a Valenza in comodato gratuito.

A quanto rilevato si aggiunge poi il fatto che la ricorrente ha fornito sufficienti dettagli con riguardo al giuramento alla quale è stata sottoposta in Nigeria, al debito contratto per il viaggio, alle figure dei creditori/trafficienti, alle minacce inizialmente subite dalla madre ed allo sfruttamento della prostituzione in Libia ed in Italia.

La stessa Cooperativa del centro anti-tratta ha evidenziato la presenza di indicatori di tratta utili a far emergere lo sfruttamento rispetto al viaggio, alle esperienze in Libia ed al primo periodo in Italia, avendo solo escluso (ad avviso del Collegio, erroneamente) la persistenza delle condizioni di sfruttamento per il mero cambio della sim card e l’assenza di contatti con la donna che l’ha reclutata e con l’uomo della Libia.

Ciò posto, il Collegio ritiene che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede amministrativa, in quella giudiziale ed al centro anti-tratta, considerate altresì le osservazioni di cui alla relazione del Centro, emergono evidenti tutti gli indicatori di tratta di una giovane donna che è stata prelevata dal proprio paese ed è stata trafficata verso la Libia, quindi costretta alla prostituzione.

La ricorrente, infatti, in tutte le sedi menzionate ha dichiarato di avere un debito tuttora pendente e di temere, in caso di ritorno nel proprio paese, le conseguenze del mancato pagamento di tale debito.

Inoltre, il racconto della ricorrente, rispetto a quanto accaduto in Libia ed al comportamento tenuto dalle persone a vario titolo coinvolte nella tratta, alle possibili ritorsioni nei suoi confronti (e della madre), trova pieno riscontro nelle fonti più accreditate, secondo le quali le donne e le ragazze nigeriane sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo

della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del suddetto traffico, sebbene stia compiendo sforzi per contrastarlo.

Tra i fattori che maggiormente hanno dato impulso alla tratta di donne nigeriane verso l'Europa figurano le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro, a cui si aggiungono una serie di elementi quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella società nigeriana, il venir meno di sistemi di sostegno, la volontà di voler aiutare i propri familiari, la corruzione e, in una certa misura, le credenze relative ad aspetti della religione africana tradizionale.

Nel caso di specie, la ricorrente - pur scolarizzata - proviene comunque da una famiglia destrutturata che non le ha offerto il necessario supporto non consentendole neppure di andare a scuola se non al prezzo di vivere con un vedovo che ha lungamente abusato di lei. Le donne nigeriane vittime di tratta spesso provengono da ambienti familiari come quello della ricorrente caratterizzati da povertà, violenza domestica e sessuale.¹

La stessa reticenza con cui la ricorrente riferisce di non essere attualmente a rischio di sfruttamento di induzione alla prostituzione forzata e neppure di essere in pericolo (avendo espressamente rifiutato i supporti offerti), pur in presenza di un debito e di una collocazione abitativa a dir poco anomala (vivendo in una casa reperita dal compagno il quale invece vive in Cas ed è privo di lavoro in regola),

è da considerare non tanto come una contraddizione a pregiudizio della sua credibilità quanto piuttosto un rilevante indicatore della sua attuale e persistente condizione di vittima di tratta degli esseri umani, in quanto ancora assoggettata al controllo ed alla volontà di persone terze.

Tra gli indicatori presenti, si annoverano quindi: la giovane età della donna; la grande fragilità socio-economica del contesto familiare di provenienza (la madre vedova che, cacciata dalla casa del marito, vive nella casa della nonna e si è raccomandata con la ricorrente di "fare qualcosa" pur di saldare il debito contratto avendo figlie piccole da mantenere); la contrazione di un debito elevato; la sottoposizione al rito *juju*, utilizzato come forma di controllo e coercizione; la sosta in Libia dove ella riferisce di essere stata costretta a prostituirsi, certamente in una delle note "*connection house*" (ove, in genere, le ragazze nigeriane sono costrette alla prostituzione); l'atteggiamento di grande preoccupazione nel riferire quanto accaduto nel proprio percorso biografico che, inoltre, a tratti appare per ovvie ragioni offuscato; le minacce delle *madame*; infine l'ingiustificata

¹ Human Rights Watch, You Pray for death – trafficking of women and girls in Nigeria, agosto 2019, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2015409/nigeria0819.pdf>

assenza di un progetto di vita concreto e fattibile sul TN, soprattutto se rapportato alla determinazione espressa nel voler concludere i propri studi superiori.

Il fatto che la ricorrente riporti diversi quantitativi del debito contratto, esprimendolo in diverse valute, si ritiene ragionevolmente dovuto alla non adeguata scolarizzazione e quindi alla difficoltà di compiere una corretta conversione. Inoltre va tenuto conto del percorso traumatico con lo sfruttamento sessuale forzato e la tratta, fattori che rientrano fra le esperienze che non possono non essere considerate traumatiche per qualsiasi persona.

Si evidenzia in particolare come si debba considerare che nel caso in cui la persona abbia subito traumi importanti potrebbe aver difficoltà a ricostruire i fatti in modo preciso e cronologicamente ordinato: *“In tal caso l’intervistatore potrà limitare la fase della narrazione libera e ricorrere maggiormente a domande aperte o opportunamente chiuse, per aiutare la persona richiedente a fornire il maggior numero di informazioni rilevanti ai fini della domanda. Talvolta le donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale hanno vissuto gravi violenze fisiche e sessuali durante il tragitto verso l’Italia. Sebbene tali circostanze contribuiscano a costituire il quadro complessivo dei comportamenti persecutori subiti e dunque è utile che emergano nel racconto, non sarà necessario né opportuno entrare nel dettaglio di tali fatti. Rievocare i fatti vissuti e dunque le violenze, gli abusi ed in generale l’esperienza traumatica di tratta, potrà portare la persona ad avere, durante l’intervista, una reazione di stress emotivo e di grave turbamento, che comporterà la necessità di consentirle pause perché possa riprendersi.”*²

La ricorrente in tutte le sedi - dalle audizioni presso la Commissione territoriale, al ricorso e anche durante l’audizione giudiziale - riporta comunque sempre la propria condizione di giovane donna vulnerabile che viene continuamente agganciata dalla rete della tratta degli esseri umani risultandone vittima essendo priva di strumenti di protezione e difesa e in caso di ritorno teme la propria condizione di donna sola che ha subito una condizione di sfruttamento e violazioni.

In virtù di tutte le considerazioni esposte il Collegio ritiene pertanto che la ricorrente sia da considerarsi come vittima di sfruttamento e di tratta.

Protezione accordabile.

Quanto evidenziato rende più che verosimile il pericolo, in caso di rientro in patria, che la ricorrente resti nuovamente vittima di tratta (fenomeno del *re-trafficking*), di abusi o

² L’IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA TRA I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROCEDURE DI REFERRAL, Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale , https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf , data ultima verifica 16 agosto 2021, pag 52

maltrattamenti, tenuto conto della condizione femminile nel paese di provenienza, notoriamente priva della necessaria tutela per la specificità di genere, e dei conseguenti trattamenti degradanti la dignità della sua persona.

La facile corruzione delle forze dell'ordine in Nigeria è confermata dalle fonti raccolte da EASO, dove affermano che le forze di polizia sono state considerate "oppressive e inefficaci", sotto-finanziate, non addestrate, suscettibili di corruzione endemica, aumentando l'onere per i militari di farsi carico delle operazioni di sicurezza interna³, e da un specifico report sulla corruzione della polizia nigeriana di HRW, dove scrive, tra altro, che 80 anni dopo la sua nascita, i membri della forza sono visti più come predatori che come protettori, e la Nigeria Police Force è diventata un simbolo in Nigeria di corruzione sfrenata, cattiva gestione e abusi⁴.

Le fonti sopracitate indicano che, anche quando l'esperienza della tratta della richiedente sia ormai conclusa, la stessa in caso di ritorno nel Paese di origine potrebbe essere esposta a violazioni dei diritti fondamentali, in particolare essere oggetto di ritorsioni in danno proprio o dei familiari e/o di nuove esperienze di tratta (*re-trafficking*).

Vanno rammentate le Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale, le quali evidenziano come le vittime, o potenziali vittime della tratta, possono rientrare nella definizione di rifugiato contenuta nell'art. 1(A) della Convenzione del 1951 e potrebbero, pertanto, avere titolo alla protezione internazionale che spetta ai rifugiati.

Il Protocollo addizionale del 2000 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini (ratificata dall'Italia con la legge n.146 del 16.3.2006), ha introdotto una nuova definizione di *trafficking in persons*, ossia tratta delle persone, delineando tra l'altro i confini rispetto al diverso fenomeno dello *smuggling of migrants*, ossia del c.d traffico di migranti. A norma del Protocollo addizionale, la tratta di persone indica (art. 3) "il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi".

3 EASO, Nigeria Security Situation, June 2021 (si v. fonti citate), p.59

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf

4 HRW, Corruption and Human Rights Abuses by the Nigeria Police Force, 17 agosto 2020,

<https://www.hrw.org/report/2010/08/17/everyones-game/corruption-and-human-rights-abuses-nigeria-police-force>

La Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16.5.2005, nata con lo scopo di *“rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposizioni ivi contenute”*, fornisce una definizione di *“tratta di esseri umani”* analoga a quella del Protocollo ONU. La Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.4.2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, definisce la tratta di esseri umani (art. 2) *“il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggi o l'accoglienza di persone, co-preso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento”*. Lo sfruttamento comprende, come minimo, *“lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi”*. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2, co. 2).

Quanto all'appartenenza della richiedente ad un particolare gruppo sociale, si osserva⁵ che:

- le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale;

- i fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali; pertanto alcuni sottoinsiemi di donne possono anche costituire particolari gruppi sociali. Il fatto di appartenere a un simile gruppo sociale potrebbe essere uno dei fattori che contribuisce al timore dell'individuo di essere oggetto di persecuzione, ad esempio di sfruttamento sessuale, come conseguenza dell'essere, o del timore di diventare, vittima di tratta;

- coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell'essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in base al contesto, considerare le

⁵ Citando, quasi letteralmente, UNHCR - Linee guida di protezione internazionale, *L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*, consultabile su http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf

persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all'interno di quella società.

Inoltre il report dell'Ufficio Europeo per l'asilo- EASO- dell' Aprile 2021 evidenzia come in caso di ritorno le donne nigeriane che sono state vittime di violenza sessuale e sfruttamento sessuale in Libia rischiano di essere maggiormente esposte a stigmatizzazione da parte della società in quanto è noto che in Libia le giovani donne siano costrette a prostituirsi.

La presenza di indicatori propri del fenomeno della tratta degli esseri umani dalla Nigeria alla Libia e l'essere stata la ricorrente credibilmente vittima di tratta verso la Libia, prescinde infine dall'esplicito riconoscimento ed ammissione della ricorrente stessa (cfr Corte di Cassazione Ord. Sez. 2 Num. 1750 Anno 2021, cass. Civ.sez.I, 12/1/2022 n.676).

Osserva, altresì, questo Collegio che la ricorrente è stata vittima di gravi abusi, basati sul genere, nel corso del tragitto dalla Nigeria attraverso la Libia e poi anche l'Italia alla luce del suo racconto; la giovane è stata ed è tutt'ora di fatto controllata e non è libera di scegliere della propria persona pena il ricatto e la violenza.

Emblematica al riguardo è la vicenda relativa alla pronta decisione di uscire dal sistema dell'accoglienza governativa appena arrivata nel Camp di Bologna ed anche il successivo rifiuto del supporto offerto dalle Istituzioni pur essendo incinta e, in seguito, pur avendo un neonato affetto da grave patologia cardiaca e tutto ciò per il rischio di trasferimento in una comunità molto più protettiva ma anche più controllante. Al riguardo la ricorrente non offre alcuna giustificazione plausibile. Un forte segno di controllo sulla persona della ricorrente emerge anche dalle vicende legate agli spostamenti interni per motivi sempre non plausibili.

Si ritiene, pertanto, che la ricorrente sia sottoposta al rischio specifico, legato all'appartenenza di genere, derivante dall'esteso fenomeno della tratta di esseri umani a fini sessuali nell'area di provenienza, quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Deve dunque accogliersi la domanda principale e riconoscersi all'odierna richiedente lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra.

Spese di giudizio.

Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di*

un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Riconosce alla ricorrente *sedicente*, nata il 23/06/1993 in NIGERIA-CODICE CUI - ID VESTANET , lo status di rifugiata di cui all'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 ed all'art. 2 comma 1 lett. e) ed f) d.lgs. 251/2007.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Così inviato in controfirma il 3 aprile 2022

Il Giudice estensore
(*Paola Bozzo Costa*)

Il Presidente
(*Enrico Ravera*)